Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbo[illegible]egati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di personale militare, stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria) Pag. 8335

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria) . Pag. 8335

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 18 aprile 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli celebrativi dell'Anno Santo . Pag. 8342

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 6 ottobre 1983.

Determinazione delle caratteristiche della feccia e delega alle regioni di stabilire il contenuto minimo in alcool degli altri sottoprodotti della vinificazione Pag. 8343

Ministero del tesoro

DECRETO 15 ottobre 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982 (biennali e quadriennali), 1° novembre 1982 (biennali e quadriennali) e 1° maggio 1983 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1983 e scadenza 1° maggio 1984 . . . . Pag. 8343

Ministero delle finanze

DECRETO 7 ottobre 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina . . . . Pag. 8344

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1983, n. **564.**

Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile . Pag. 8345

DECRETO 16 giugno 1983, n. **565.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento ad acquistare due immobili . . . . Pag. 8345

DECRETO 16 giugno 1983, n. **566.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari ad acquistare alcuni immobili. Pag. 8345

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 8345

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 8346

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Ceramica Rey di rag. Giorgio Rey e C., in Ronco Biellese. Pag. 8347

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sibesegnal, in Como Pag. 8347

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8348

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Rosarno, Reggio Calabria, Pianoro, Monte S. Pietro, Positano, S. Ilario dello Ionio, Torre Boldone e Verona . Pag. 8349

Revoca del decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tunes. Pag. 8349

Ministro per il coordinamento dell protezione civile: Indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 27 FPC) Pag. 8349

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 13 ottobre 1983, n. **195/F.**

Decreto ministeriale 1° ottobre 1983. Disciplina delle scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi finiti importati Pag. 8350

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pisa . . . . Pag. 8353

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8354

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1983, n. **10.**

Disposizioni concernenti il conferimento ai comuni del titolo di «Città» o di «Borgata» . . . . Pag. 8355

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1983, n. **11.**

Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con le società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dei diritti di cui all'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 . . . . . . Pag. 8355

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di personale militare, stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma dello stesso articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste dei Ministeri della difesa e delle finanze con le quali i predetti Dicasteri hanno rappresentato la necessità e indispensabilità di procedere alla assunzione di personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute dagli organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza al fine di consentire alle stesse di assicurare il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa, per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, è autorizzato a procedere:

a) al reclutamento di 5000 carabinieri effettivi;

b) al richiamo in servizio di 710 sottufficiali carabinieri.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, per le esigenze del Corpo della guardia di finanza, è autorizzato a procedere:

a) alla nomina a sottotenente di 70 allievi ufficiali dei corsi normali (81° corso);

b) alla nomina a sottotenente di 18 allievi ufficiali reclutati dai marescialli (16° corso);

c) al reclutamento di 72 allievi ufficiali dei corsi normali;

d) al reclutamento di 50 allievi ufficiali di complemento;

e) al reclutamento di 300 vicebrigadieri in servizio continuativo da trarre dagli appuntati del Corpo (con anzianità di servizio);

f) al reclutamento di 1155 allievi sottufficiali dei corsi normali;

g) al reclutamento di 1500 allievi finanzieri dei corsi normali;

h) alla riammissione in servizio di 5 sottufficiali in congedo;

i) alla riammissione in servizio di 50 militari di truppa in congedo;

l) al richiamo in servizio temporaneo di 470 sottufficiali raggiunti da limiti di età nel 1983;

m) al richiamo in servizio temporaneo di 580 militari di truppa raggiunti da limiti di età nel 1983.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1983
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 2

(5754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale di ruolo e temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato e dalle amministrazioni locali;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Per sopperire ad imprescindibili esigenze di servizio ed alle carenze organiche, può procedersi ad assumere i cinque vincitori del concorso pubblico a coadiutore bandito con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del 21 luglio 1982.

Art. 2.

Per sopperire ad imprescindibili esigenze di servizio ed alle carenze organiche, fermo restando quanto già disposto con l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1983, può procedersi ad assunzioni in via temporanea, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 226, di dieci unità di personale da destinare a mansioni di dattilografia presso il Consiglio di Stato e di sessanta unità da destinare allo stesso fine presso i tribunali amministrativi regionali.

Art. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia, fermo restando quanto già disposto con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1983, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1983 e con l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1983, è autorizzato a procedere, per le esigenze degli istituti di prevenzione e pena, all'assunzione di ventiquattro operai e duecentotrentasette educatori vincitori di concorsi già espletati e banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 130 del 26 aprile 1983.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno, fermo restando quanto già disposto con l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1983 e con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1983, per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzato a procedere:

a) alla riammissione in servizio di 2 commissari;

b) al richiamo in servizio per un anno di 10 ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) alla riammissione in servizio di 100 agenti;

d) all'arruolamento di 900 allievi agenti;

e) all'immissione in ruolo di 485 vice ispettori, vincitori di concorsi già espletati e banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 130 del 26 aprile 1983.

Art. 5.

Il Ministero della sanità è autorizzato a procedere all'assunzione di 59 medici, 75 veterinari e 8 farmacisti, vincitori di concorsi già espletati e banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 130 del 26 aprile 1983.

Art. 6.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a procedere all'assunzione di 5 ispettori archeologi, 50 restauratori e 200 custodi, tutti idonei in concorsi già espletati e banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 130 del 26 aprile 1983.

Art. 7.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica può procedere alle seguenti assunzioni:

a) quattro unità ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497;

b) tre unità ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto *c*), della legge 26 aprile 1982, n. 181;

c) tre unità ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, come integrato dall'art. 63 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 8.

Il Ministero della difesa, fermo restando quanto già disposto con l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1983, è autorizzato ad assumere il seguente personale civile:

a) otto commissari di leva;

b) quattro unità della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Art. 9.

Il Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle più impellenti necessità di personale non docente delle università, è autorizzato a procedere alla assunzione, nella misura in appresso indicata a fianco di ciascun ruolo organico, del seguente personale non docente delle università vincitore di concorsi già espletati ed i cui atti sono stati registrati alla Corte dei conti entro il 30 aprile 1983:

Ruolo organico della ex carriera di concetto di aiuto bibliotecari	2
Ruolo organico della ex carriera esecutiva amministrativa	44
Ruolo organico della ex carriera direttiva ingegneri	1
Ruolo organico della ex carriera di concetto geometri uffici tecnici	2
Ruolo organico della ex carriera direttiva tecnici laureati	10
Ruolo organico della ex carriera di concetto tecnici coadiutori	39
Ruolo organico della ex carriera esecutiva tecnici	68
Ruolo organico della ex carriera di concetto ostetriche	2
Ruolo organico della ex carriera di concetto tecnici ortottici	1

Ruolo organico della ex carriera esecutiva infermieri abilitati alle funzioni direttive . 2

Ruolo organico della ex carriera esecutiva infermieri generici . . 10

Ruolo organico della ex carriera ausiliari portantini . . 7

Ruolo organico della ex carriera ausiliari bidelli . 205

Ruolo organico della ex carriera operai 1ª categoria 15

Ruolo organico della ex carriera operai 2ª categoria 25

Ruolo organico della ex carriera operai 3ª categoria 39

Ruolo organico della ex carriera esecutiva tecnici di radiologia medica 2

Il Ministero della pubblica istruzione, per consentire la regolare apertura dell'anno accademico 1983-84 nelle Università di recente istituzione di Cassino, Roma II e Brescia, può procedere altresì al conferimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 38 del 27 febbraio 1980, delle seguenti supplenze a tempo determinato a personale non docente:

Università di Cassino:

10 segretari;
20 coadiutori amministrativi;
6 ragionieri;
6 aiuto bibliotecari;
3 operai 1ª categoria;
3 operai 2ª categoria;
4 operai 3ª categoria.

Università di Roma II:

10 coadiutori amministrativi;
5 segretari;
5 ragionieri.

Università di Brescia:

2 collaboratori amministrativi;
2 collaboratori contabili;
1 assistente amministrativo;
2 assistenti contabili;
5 assistenti biblioteche;
1 assistente uffici tecnici;
10 operatori amministrativi;
20 operatori tecnici;
10 agenti amministrativi;
3 agenti tecnici;
3 agenti uffici tecnici;
3 agenti servizi ausiliari;
8 bidelli;
2 conducenti;
2 portieri;
1 custode;
5 uscieri.

Art. 10.

L'Azienda di stato dei servizi telefonici (ASST) può procedere all'assunzione temporanea, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, di 10 unità di personale operaio di manovalanza da adibire alle sedi di Agrigento (4 unità) e Palermo (6 unità).

Art. 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (F.S.) per le esigenze delle navi traghetto è autorizzata ad assumere 70 marinai (3ª categoria) vincitori dei concorsi banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 130 del 26 aprile 1983.

Art. 12.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per le esigenze degli stabilimenti termali può procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, alle seguenti assunzioni temporanee:

111 agenti tecnici;
98 operai tecnici.

Art. 13.

L'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) può procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, alle seguenti assunzioni temporanee:

30 infermieri;
22 agenti tecnici per le esigenze dell'officina ortopedica di Vigorso.

Art. 14.

L'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) può procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'assunzione temporanea di 20 unità tra vigilatrici, inservienti e camerieri.

Art. 15.

Le istituzioni ex ONPI ed ex Sordomuti, gestite dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, possono procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, numero 70, all'assunzione temporanea di 19 unità di personale di assistenza.

Art. 16.

L'Opera nazionale assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) può procedere alle seguenti assunzioni temporanee:

24 istitutori;
12 operatori tecnici.

Art. 17.

L'Istituto Sacra Famiglia può procedere all'assunzione temporanea di 80 unità di personale di assistenza ed educativo.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a rinnovare i contratti di assunzione ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per 156 collaboratori ed assistenti tecnici professionali già assunti in applicazione della predetta disposizione.

Il C.N.R. può procedere altresì all'assunzione temporanea, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di 20 unità di personale stagionale agricolo per lavori da effettuare nell'ambito di ricerche nel settore agrario e di 5 assistenti tecnico professionali per il servizio elettronico.

Art. 19.

L'Istituto centrale di ricerca scientifica tecnologica applicata alla pesca può procedere all'assunzione temporanea, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di 2 unità di personale esecutivo.

Art. 20.

L'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) può procedere all'assunzione temporanea, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, di 2 assistenti tecnici professionali con specializzazione elettronica e di 1 operatore tecnico professionale con specializzazione verniciatore.

Art. 21.

L'Istituto italiano di medicina sociale può procedere all'assunzione temporanea, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di un agente tecnico.

Art. 22.

L'osservatorio geofisico sperimentale può procedere all'assunzione, nei termini consentiti dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, del personale strettamente indispensabile per corrispondere alle attività per conto terzi già contrattualmente assunte, nel limite massimo di cinque elementi.

Art. 23.

L'Automobile club d'Italia può procedere all'assunzione del seguente personale:

8 unità tecniche vincitori di concorso da adibire agli impianti di automazione presso il P.R.A. di Firenze;

6 assistenti amministrativi plurilingue vincitori di concorso da adibire ai servizi dei valichi di frontiera;

200 impiegati temporanei, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le esigenze degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Art. 24.

Gli automobile clubs provinciali di: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bari, Bergamo, Belluno, Benevento, Bologna, Brindisi, Brescia, Bolzano, Campobasso, Caserta, Chieti, Caltanissetta, Cuneo, Como, Cremona, Cosenza, Catania, Catanzaro, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, Lecce, Livorno, Macerata, Milano, Mantova, Modena, Massa, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Pescara, Parma, Pistoia, Pavia, Ravenna, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli, Viterbo, nonché gli automobile clubs di Rimini e Domodossola possono procedere all'assunzione di personale temporaneo, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nei limiti strettamente indispensabili alle proprie esigenze funzionali e comunque non superiori alle unità di personale temporaneo effettivamente utilizzate nel corrispondente periodo del precedente anno 1982, ridotti di un terzo.

L'automobile club di Biella è autorizzato ad assumere i vincitori del concorso pubblico a sette posti di archivista-dattilografo bandito il 14 maggio 1982 sulla base della graduatoria approvata in data 27 maggio 1983.

Art. 25.

L'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) è autorizzato ad assumere i 65 vincitori del pubblico concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982.

Art. 26.

L'Ente teatrale italiano (ETI) può procedere all'assunzione temporanea di 5 agenti tecnici ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 27.

L'ente regionale sviluppo agricolo di Avezzano è autorizzato a mantenere in servizio a tutto il 31 dicembre 1983 i 12 operai agricoli già assunti e ad utilizzarne altri 4 per l'ultimo trimestre dell'anno in corso.

Art. 28.

Per sopperire alle più imprescindibili esigenze di talune strutture del Servizio sanitario nazionale ed al fine di consentire alle stesse il perseguimento delle finalità istituzionali, può procedersi alle seguenti assunzioni temporanee, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, nelle qualifiche in appresso specificate e per il numero dei posti a fianco di ciascuna indicati:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

U.S.L. n. 3:

un aiuto;
un assistente;

U.S.L. n. 5:

due primari;
due aiuti;
un assistente;
un caposala;
sette infermieri professionali;

U.S.L. n. 10:

un primario;
due assistenti;
cinque infermieri generici;

U.S.L. n. 11:

due primari;
tre aiuti;
sei assistenti.

Regione Lombardia:

U.S.L. n. 1:

un aiuto;
un caposala;
quattro infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 2:

due infermieri professionali;

U.S.L. n. 3:

un aiuto;
un caposala;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 4:

due infermieri professionali;
un caposala;

U.S.L. n. 5:

due infermieri professionali;

U.S.L. n. 6:

otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 7:
tre assistenti;
due caposala;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 8:
tre assistenti;
tre caposala;
quindici infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 9:
un aiuto;
due assistenti;
dodici infermieri professionali;

U.S.L. n. 11:
un assistente;
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 17:
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 19:
un veterinario;

U.S.L. n. 20:
un primario;
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 22:
due aiuti;
due assistenti;
due caposala;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 23:
un veterinario;

U.S.L. n. 29:
un tecnico di laboratorio;
un ausiliario socio-sanitario;

U.S.L. n. 30:
un aiuto;
un assistente;
due caposala;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 32:
un aiuto;
due assistenti;
cinque infermieri professionali;
due tecnici di radiologia;

U.S.L. n. 36:
un assistente;
un caposala;
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 38:
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 41:
un aiuto;
due assistenti;
trentuno infermieri professionali;

U.S.L. n. 43:
un aiuto;
due assistenti;

U.S.L. n. 47:
due assistenti;
dieci infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 48:
un primario;
un aiuto;
un assistente;
tre infermieri professionali;

U.S.L. n. 49:
un primario;
un aiuto;

U.S.L. n. 51:
un aiuto;
tre assistenti;
trenta infermieri professionali;
un tecnico di fisiopatologia respiratoria;
due ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 55:
un infermiere professionale;
una ostetrica;

U.S.L. n. 61:
un aiuto;
un assistente;
due caposala;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 62:
un aiuto;
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 63:
un aiuto;
un assistente;
ur perito chimico;

U.S.L. n. 64:
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 65:
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 67:
due aiuti;
due assistenti;
venti infermieri professionali;

U.S.L. n. 68:
un assistente;
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 70:
cinque infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 71:
un assistente;
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 72:
un aiuto;
due assistenti;
quattro infermieri professionali;
due tecnici di radiologia;

U.S.L. n. 73:
un aiuto;
un assistente;
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 77:
un assistente;
cinque infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 78:
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 79:
un assistente;
nove infermieri professionali;
otto ausiliari socio-sanitari;
un cuoco;
tre operai qualificati;

ospedale di circolo - fondazione « Macchi » - Varese:
tre aiuti;
quattro assistenti;
venticinque infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;

ospedale civile - Brescia:
un aiuto;
un assistente;
venticinque infermieri professionali;

ente ospedaliero « San Carlo Borromeo » - Milano:
quattro aiuti;
sei assistenti;
trentacinque infermieri;
due tecnici di laboratorio;
due tecnici di radiologia;

ente ospedaliero « V. Buzzi » - Milano:
cinque infermieri professionali;

ospedale « L. Sacco » - Milano:
due aiuti;
due assistenti;
venti infermieri professionali;

ente ospedaliero « Fatebenefratelli » e « Oftalmico » Milano:
un primario;
un aiuto;
un assistente;
cinque caposala;
trenta infermieri professionali;

ospedale di Monza:
dieci infermieri professionali;

ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano:
un primario;
un aiuto;
quattro assistenti;
quattro caposala;
venti infermieri professionali;
due ostetriche;
un tecnico di laboratorio;
un tecnico di radiologia;
cinque ausiliari socio-sanitari;

istituto ortopedico « Pini » - Milano:
quindici infermieri professionali;

istituto « Regina Elena » - Milano:
quattro infermieri professionali;

ospedali riuniti - Bergamo:
due aiuti;
due assistenti;
trenta infermieri professionali;
due tecnici di radiologia;

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano:
due aiuti;
quattro infermieri professionali;

policlinico « San Matteo » - Pavia:
tre aiuti;
tre assistenti;
cinque caposala;
trentacinque infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;
due tecnici di radiologia;

ospedale maggiore - Milano:
due caposala;
venti infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;
un tecnico di radiologia;

istituto neurologico « C. Besta » - Milano:
un aiuto;
un assistente;
tre infermieri professionali;
tre tecnici di radiologia;

consorzio provinciale antitubercolare - Milano:
tre aiuti;
un assistente;
sei assistenti sanitarie visitatrici;
due aiutanti tecnici;
cinque salariati.

Regione Piemonte:

U.S.L. n. 24:
tre caposala;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 26:
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 28:
un tecnico di radiologia;
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 34:
venti infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 35:
due infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un autista di ambulanza;

U.S.L. n. 38:

un aiuto;

U.S.L. n. 40:

un primario;
due aiuti;
quattro assistenti;
quindici infermieri professionali;
due tecnici di radiologia;

U.S.L. n. 43:

un infermiere professionale;
un terapista della riabilitazione;

U.S.L. n. 44:

un primario;
un aiuto;
due infermieri professionali;
due ostetriche;

U.S.L. n. 50:

due aiuti;
tre caposala;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 51:

quattro assistenti;
due caposala;

U.S.L. n. 52:

un assistente;
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 53:

un caposala;
due ostetriche;

U.S.L. n. 55:

un assistente;

U.S.L. n. 56:

un primario;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 61:

due ostetriche;

U.S.L. n. 62:

tre infermieri professionali;

U.S.L. n. 63:

tre aiuti;
due assistenti;
due caposala;
una ostetrica;
dieci infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 64:

una ostetrica;

U.S.L. n. 65:

due tecnici di laboratorio;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 66:

un aiuto;
un assistente;

U.S.L. n. 72:

un aiuto;

U.S.L. n. 73:

sei infermieri professionali;
un autista di ambulanza;

U.S.L. n. 76:

cinque infermieri professionali.

Regione autonoma Valle d'Aosta:

U.S.L. della Valle d'Aosta:

due primari;
otto aiuti;
otto assistenti;
due veterinari;
venticinque infermieri professionali;
sette tecnici di laboratorio;
sei tecnici di radiologia;
sette autisti barellieri.

Provincia autonoma di Trento:

U.S.L. C1:

due aiuti;
quattro infermieri professionali;
un terapista della riabilitazione;
quattro operatori tecnici trasporto infermi;

U.S.L. C2:

un infermiere professionale;

U.S.L. C3:

un aiuto di chirurgia;
due terapisti della riabilitazione;
due operatori tecnici trasporto infermi;

U.S.L. C4:

un primario;
due aiuti;
quindici infermieri professionali;
cinque terapisti della riabilitazione;
un tecnico di laboratorio;
un operatore tecnico trasporto infermi;

U.S.L. C5:

due primari;
sei aiuti;
quattro assistenti;
un biologo;
trenta infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;
due terapisti della riabilitazione;
quattro operatori tecnici trasporto infermi;

U.S.L. C6:

due aiuti;
tre tecnici di laboratorio;
un terapista della riabilitazione;
un operatore tecnico trasporto infermi;

U.S.L. C7:

un terapista della riabilitazione;

U.S.L. C8:

due aiuti;
due tecnici di laboratorio;
due terapisti della riabilitazione;
due operatori tecnici trasporto infermi;

U.S.L. C9:

due primari;
otto infermieri professionali;
un terapista della riabilitazione;
un operatore tecnico trasporto infermi;

U.S.L. C10:

un primario;
dieci infermieri professionali;
un terapista della riabilitazione;
un operatore tecnico trasporto infermi;

U.S.L. C11:

due infermieri professionali;
un terapista della riabilitazione;
un operatore tecnico trasporto infermi.

Regione Toscana:

U.S.L. n. 30:

un primario nefrologia;
un aiuto nefrologia.

Regione Lazio:

U.S.L. RM/3:

dieci infermieri professionali;
tre ausiliari socio-sanitari.

Art. 29.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici che hanno necessità di avvalersi di personale stagionale per la gestione di aziende agricole e zootecniche, di servizi turistici, di attività dirette alla tutela e all'incremento del patrimonio agricolo e forestale, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine di durata non superiore a sessanta giorni e con scadenza non oltre il 30 novembre 1983. Dette assunzioni sono comunque consentite in misura non superiore a quella dei contingenti utilizzati da ciascuna amministrazione o ente per gli stessi fini nel 1982.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1983
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 3

(5755)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli celebrativi dell'Anno Santo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1983, n. 69, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983 di francobolli celebrativi dell'Anno Santo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1590 del 29 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli celebrativi dell'Anno Santo, nei valori da L. 250, 300, 400 e 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 × 40; formato stampa: mm 20 × 36; dentellatura: 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; colori: policromia (quattro colori); foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono ciascuna una composizione in cui figurano: in alto la colomba simbolo dello Spirito Santo, S.S. Giovanni Paolo II in atto di benedire, la Porta Santa con un versetto della Bibbia ed un particolare di una delle basiliche romane e precisamente:

per il valore da L. 250: la basilica di San Paolo e la leggenda « GRANDE PRESSO DI LUI LA REDENZIONE » - Salmi 130/7;

per il valore da L. 300: la basilica di Santa Maria Maggiore e la leggenda « L'ANNO DELLA MIA REDENZIONE È ARRIVATO » - Isaia 63/4;

per il valore da L. 400: la basilica di San Giovanni e la leggenda « PER LA SUA GRAZIA MEDIANTE LA REDENZIONE IN CRISTO » - Romani 3/24;

per il valore da L. 500: la basilica di San Pietro e la leggenda « ALZATE IL CAPO PERCHÈ LA VOSTRA REDENZIONE È VICINA » - Luca 21/28.

Completano i francobolli la leggenda « ANNO SANTO MCMLXXXIII » la scritta « ITALIA » e i rispettivi valori « 250 », « 300 », « 400 » e « 500 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 32 Poste, foglio n. 232

(5761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 ottobre 1983.

Determinazione delle caratteristiche della feccia e delega alle regioni di stabilire il contenuto minimo in alcool degli altri sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2407/83 del 25 agosto 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1983-84 e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1983, con il quale sono state emanate le disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1983-84;

Considerato che gli organi comunitari non hanno ancora definito le caratteristiche dei sottoprodotti della vinificazione;

Vista la circolare ministeriale n. 21 del 29 dicembre 1982, protocollo n. A/13123, con la quale sono state indicate — per la campagna vitivinicola 1982-83 — le caratteristiche che le fecce devono avere al momento della loro consegna in distilleria;

Ritenuta la necessità di stabilire anche per la campagna 1983-84 le caratteristiche dei sottoprodotti della vinificazione;

Decreta:

Art. 1.

Le fecce, all'atto della loro introduzione in distilleria, devono avere un contenuto in alcool non inferiore al 3.50% nonché un tasso di umidità non inferiore al 40% del loro peso.

Art. 2.

Le vinacce e — nei casi previsti dall'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 — il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione dei sottoprodotti della vinificazione, all'atto della loro introduzione in distilleria, dovranno contenere un grado minimo di alcool per quintale o per ettolitro.

Le regioni provvederanno a fissare i contenuti minimi di alcool dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo avuto riguardo:

alle finalità che la disciplina delle prestazioni viniche intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione.

Art. 3.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli si applicano per i sottoprodotti della vinificazione della campagna vitivinicola 1983-84.

I controlli relativi alla applicazione delle disposizioni emanate con il presente decreto saranno effettuati dagli istituti incaricati della vigilanza nella repressione delle frodi.

Roma, addì 6 ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5790)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 ottobre 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982 (biennali e quadriennali), 1° novembre 1982 (biennali e quadriennali) e 1° maggio 1983 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1983 e scadenza 1° maggio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, e sottoscritti per il minor importo di lire 3.000 miliardi;

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi;

n. 7818/66-AU-22 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento

1° novembre 1982, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 709236/66-AU-35 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1983 e scadenza 1° maggio 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,69841% per i CCT biennali 1° maggio 1982;

al 9,29841% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

all'8,69841% per i CCT biennali 1° novembre 1982;

al 9,29841% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

all'8,69841% per i CCT biennali 1° maggio 1983;

al 9,29841% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,70% per i CCT biennali 1° maggio 1982;

al 9,30% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

all'8,70% per i CCT biennali 1° novembre 1982;

al 9,30% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

all'8,70% per i CCT biennali 1° maggio 1983;

al 9,30% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 2730 e n. 2731 del 20 aprile 1982, n. 7818 e n. 7819 del 22 ottobre 1982, n. 709236 e n. 709237 del 22 aprile 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1984, è determinato nella misura:

dell'8,70% per i CCT biennali 1° maggio 1982, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,30% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 4;

dell'8,70% per i CCT biennali 1° novembre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,30% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 3;

dell'8,70% per i CCT biennali 1° maggio 1983, emessi per lire 1.650 miliardi; cedola n. 2;

del 9,30% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di lire 1.098.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 261.000.000.000 per i CCT biennali 1° maggio 1982;

di lire 46.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

di lire 261.000.000.000 per i CCT biennali 1° novembre 1982;

di lire 186.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

di lire 143.550.000.000 per i CCT biennali 1° maggio 1983;

di lire 199.950.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1983,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(5789)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effettuare la disinfestazione dei locali, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Messina;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi per effettuare la disinfestazione dei locali, è accertato per i giorni 20 e 21 maggio 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5756)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1983, n. **564**.

Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 106.000.000, un appartamento di sette locali al primo piano e un locale cantina dello stabile sito in Milano, piazza Tricolore n. 3, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 354, mappale 230 sub 20-21, di proprietà delle signore Maria Grazia, Patrizia, Maria Paola Bevilacqua e Maria Maddalena Pelissa ved. Bevilacqua, come da atto di dichiarazione di terzo acquirente 10 settembre 1976, n. 433707 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Lainati, notaio in Milano, registrato a Milano in data 20 settembre 1976 al n. 12683, da adibire ad uffici del patronato.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 208

DECRETO 16 giugno 1983, n. **565**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento ad acquistare due immobili.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 23.000.000, due appartamenti siti in Benevento, via del Pomerio, di proprietà della S.r.l. « C.E.S.A. », come da atto di compravendita 8 ottobre 1969, n. 90181/4838 di repertorio, a rogito dottor Mario Prozzo, notaio in Apice (Benevento), registrato a Benevento in data 23 ottobre 1969 al n. 145, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 210

DECRETO 16 giugno 1983, n. **566**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari ad acquistare alcuni immobili.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a sede della cassa, al prezzo di L. 40.000.000, l'immobile rappresentato dagli scantinati, piani terreno e primo, dello stabile sito in Bari, via Crisanzio, n. 216/*D-E*, censito al nuovo castasto edilizio urbano al foglio n. 95, particella 396/1-2-14, di proprietà dell'impresa Mazzitelli Alfredo, nonché ad appaltare i lavori di completamento delle suddette unità immobiliari per il prezzo di L. 49.000.000, come da atto di compravendita-appalto 8 dicembre 1960, n. 4315 di repertorio, a rogito dottor Antonio Serrone, notaio in Giovinazzo (Bari), registrato a Bitonto (Bari) in data 20 dicembre 1960 al n. 1095.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 209

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983:

Trono Elio notaio residente nel comune di Toritto (d.n. Bari), è trasferito nel comune di Acquaviva delle Fonti, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grasso Biondi Luigi notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Verolanuova (d.n. Brescia), con l'anzidetta condizione;

Riggio Giuseppe notaio residente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (d.n. Catania) è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Greco Giuseppe notaio residente nel comune di Vernio (d.n. Firenze), è trasferito nel comune di Firenzuola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Beretta Anguissola Alessandro notaio residente nel comune di Stia (d.n. Arezzo), è trasferito nel comune di Pistoia (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Giotti Elisabetta notaio residente nel comune di Gavorrano (d.n. Grosseto), è trasferito nel comune di Pistoia (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Santoro Michele notaio residente nel comune di Montevarchi (d.n. Arezzo), è trasferito nel comune di Prato (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Seraschi Domenico notaio residente nel comune di Ceccano (d.n. Frosinone), è trasferito nel comune di Boville Ernica, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Santoro Rita notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida (d.n. Alessandria), è trasferito nel comune di Borzonasca (d.n. Genova), con l'anzidetta condizione;

Bernardini Enzo notaio residente nel comune di Manciano (d.n. Grosseto), è trasferito nel comune di Monte Argentario, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Madio Nicola notaio residente nel comune di Tricarico (d.n. Matera), è trasferito nel comune di Grassano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mandanici Caterina notaio residente nel comune di Bianco (d.n. Locri), è trasferito nel comune di Alì Terme (d.n. Messina), con l'anzidetta condizione;

Alioto Salvatore notaio residente nel comune di Novara di Sicilia (d.n. Messina), è trasferito nel comune di Rometta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colli Giampaolo notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Abbiategrasso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mattea Piercarlo notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Lodi (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Quaggia Luciano notaio residente nel comune di Refrancore (d.n. Asti), è trasferito nel comune di Rozzano (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Rubinetti Donato notaio residente nel comune di Ottiglio (d.n. Casale Monferrato), è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Ajello Umberto notaio residente nel comune di Musso Santa Maria (d.n. Biella), è trasferito nel comune di Segrate (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Bellini Giovanna notaio residente nel comune di Ghemme (d.n. Novara), è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Picone Giovanni notaio residente nel comune di Teglio (d.n. Sondrio), è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Trabace Giambattista notaio residente nel comune di Mombello Monferrato (d.n. Casale Monferrato), è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

De Victoriis Medori Rita notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Pavullo nel Frignano (d.n. Modena), con l'anzidetta condizione;

Polito Domenico notaio residente nel comune di Velletri (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Borgomanero (d.n. Novara), con l'anzidetta condizione;

Bellini Carlo notaio residente nel comune di Soragna (d.n. Parma), è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione:

Sozzi Pietro notaio residente nel comune di Berceto (d.n. Parma), è trasferito nel comune di Salsomaggiore Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Comi Nicola notaio residente nel comune di Vizzini (d.n. Caltagirone), è trasferito nel comune di Montebello Jonico (d.n. Reggio Calabria), con l'anzidetta condizione;

Garofalo Magda notaio residente nel comune di Capestrano (d.n. L'Aquila), è trasferito nel comune di Sava (d.n. Taranto), con l'anzidetta condizione;

Federici Filippo notaio residente nel comune di Spoleto (d.n. Terni), è trasferito nel comune di Acquasparta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stiz Ada notaio residente nel comune di Merano (d.n Bolzano), è trasferito nel comune di Mogliano Veneto (d.n. Treviso), con l'anzidetta condizione;

Paolillo Rita notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione (d.n. Verona), è trasferito nel comune di Soriano nel Cimino (d.n. Viterbo), con l'anzidetta condizione;

Gaglione Angelo notaio residente nel comune di Malè (d.n. Trento), è trasferito nel comune di Valentano (d.n. Viterbo), con l'anzidetta condizione.

(5742)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede e stabilimenti in Magenta (Milano) e Mesero (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede e stabilimenti in Magenta (Milano) e Mesero (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bauman Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige laterizi, con sede in Verona e stabilimento in Ceramica di Ton (Trento), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, con sede e stabilimento in Quarto d'Altino (Venezia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, con sede e stabilimento in Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, con sede e stabilimento in Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede legale in Milano ed unità produttive in Lainate (Milano) e Casatenovo (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maref di Bondeno (Ferrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.E. con sede legale ed amministrativa in Venezia-Marghera ed unità di Sirma 1, di Porto Marghera (Venezia), Sirma 2 e 5 di Malcontenta (Venezia), Sirma 4 di Vado Ligure, sede ed uffici periferici di Porto Marghera è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 7 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corà Domenico & Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.G.E.V. - Ind. scientifica generale elettromeccanica Vicenza S.p.a. (gruppo Dalli Cani), con sede e stabilimento siti in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Dalli Cani, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie smalterie venete, sede di Arzignano, stabilimento di Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5771)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Ceramica Rey di rag. Giorgio Rey e C., in Ronco Biellese

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 31.535.132 dovuto dalla S.a.s. Ceramica Rey di rag. Giorgio Rey e C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5747)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sibesegnal, in Como

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 36.855.000, dovuto dalla S.p.a. Sibesegnal, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 14 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1593,050	1593,050	1593 —	1593,050	1593 —	1593 —	1592,950	1593,050	1593,050	1593,05
Marco germanico .	606,720	606,720	606,80	606,720	607,05	606,85	606,990	606,720	606,720	606,72
Franco francese	198,530	198,530	198,58	198,530	198,70	198,53	198,540	198,530	198,530	198,53
Fiorino olandese .	541,300	541,300	541,75	541,300	541,85	541,40	541,500	541,300	541,300	541,30
Franco belga .	29,806	29,806	29,83	29,806	29,83	29,80	29,808	29,806	29,806	29,80
Lira sterlina	2379,700	2379,700	2380,25	2379,700	2379,60	2379,30	2378,900	2379,700	2379,700	2379,70
Lira irlandese	1883,300	1883,300	1885 —	1883,300	1883,80	1884,15	1885 —	1883,300	1883,300	—
Corona danese	167,730	167,730	167,90	167,730	167,75	167,75	167,790	167,730	167,730	167,70
E.C.U. .	1369,170	1369,170	1369,17	1369,170	1370,07	1369,17	1369,170	1369,170	1369,170	1369,17
Dollaro canadese	1291 —	1291 —	1292 —	1291 —	1291,65	1290,65	1290,50	1291 —	1291 —	1291 —
Yen giapponese .	6,822	6,822	6,82	6,822	6,812	6,82	6,819	6,822	6,822	6,82
Franco svizzero .	748,910	748,910	748,75	748,910	748,50	748,70	748,500	748,910	748,910	748,90
Scellino austriaco .	86,325	86,325	86,35	86,325	86,30	86,35	86,350	86,325	86,325	86,32
Corona norvegese .	217,140	217,140	216,95	217,140	217 —	217,10	217,100	217,140	217,140	217,14
Corona svedese .	203,450	203,450	203,50	203,450	203,50	203,45	203,470	203,450	203,450	203,45
FIM	281,030	281,030	281,25	281,030	281,20	280,90	280,800	281,030	281,030	—
Escudo portoghese	12,820	12,820	12,80	12,820	12,83	12,80	12,800	12,820	12,820	12,82
Peseta spagnola .	10,461	10,461	10,46	10,461	10,45	10,45	10,464	10,461	10,461	10,46

Media dei titoli del 14 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	91,750
» 6 % » » 1970-85 . .	89,200
» 6 % » » 1971-86 .	84,450
» 6 % » » 1972-87 .	79,400
» 9 % » » 1975-90 .	79,350
» 9 % » » 1976-91 .	79,250
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	77,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97.	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,900
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 .	100,125
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,450
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,725
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84 . .	99,800
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,825
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,925
» » » » 1-10-1982/86 .	99,725
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,750
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,50
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	98,850
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,100
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,750
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,550
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,95
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1593 —
Marco germanico .	606,855
Franco francese	198,535
Fiorino olandese	541,400
Franco belga .	29,807
Lira sterlina .	2379,300
Lira irlandese	1884,150
Corona danese .	167,760
E.C.U. .	1369,170
Dollaro canadese	1290,750
Yen giapponese .	6,820
Franco svizzero .	748,705
Scellino austriaco .	86,337
Corona norvegese .	217,120
Corona svedese .	203,460
FIM	280,915
Escudo portoghese	12,810
Peseta spagnola .	10,462

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Rosarno, Reggio Calabria, Pianoro, Monte S. Pietro, Positano, S. Ilario dello Ionio, Torre Boldone e Verona.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 962, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rosarno (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 20 (parte), 23, 24, 51 di complessivi mq 14.860 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1018, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale sito in comune di Reggio Calabria (località S. Giovanni di Gallina) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 5½ di mq 504 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 novembre 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1171, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del torrente Savena in località Ca' Matta in comune di Pianoro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 254 di are 28.10 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 giugno 1980 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1172, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con porzione di fabbricato su di esso insistente posto in sinistra del torrente Lavino in località Calderino del comune di Monte S. Pietro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, mappale 353 di are 1.05 ed indicato con velatura rossa nell'estratto di mappa rilasciato il 5 novembre 1979 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 5 agosto 1983, n. 1202, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con parte di fabbricato su di esso insistente ex alveo «Vallone dei Mulini» in comune di Positano (Salerno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, confinante con le particelle 333, 334, 330 e 934 di mq 57 ed indicato con coloratura in rosso nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1982 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1230, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Condojanni, in comune di S. Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 261½ di mq 17.800, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 giugno 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1288, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno ex alveo del torrente Gardellone, segnati nel catasto del comune di Torre Boldone (Bergamo) ai fogli n. 6 e n. 8, di complessivi mq 2100 ed indicati negli estratti di mappa (tinteggiati in rosso) rilasciati il 13 marzo 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1290, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex progno Valpantena, segnato nel catasto del comune di Verona ai fogli n. 211 e n. 215 (velatura in rosso) di complessivi mq 1190, ed indicato nella relazione tecnica 23 febbraio 1983 dell'ufficio tecnico erariale con allegata planimetria rilasciata il 18 gennaio 1982, in scala 1 : 1000 dallo stesso ufficio tecnico erariale di Verona, che fanno parte integrante del citato decreto.

(5680)

Revoca del decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tunes.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 2324/82, del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, è stato revocato il decreto interministeriale 8 aprile 1974, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 19 ottobre 1974, con il quale è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune censuario di Tunes (Bolzano) segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 2 e n. 3 foglio poss. 123, particella tavolare 78/11, già parte del p.f. 864/3 ora contraddistinta con la nuova p.f. 864/5, della superficie di mq 2450 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 giugno 1971, in scala 1 : 2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano.

(5681)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 27 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata l'opportunità di incentivare i proprietari di alloggi liberi nei quali sistemare i nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati dalle proprie abitazioni;

Considerato che a tale fine sembra utile prevedere la corresponsione ai proprietari medesimi di una indennità da erogarsi in un'unica soluzione ad avvenuta occupazione dell'alloggio disponibile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

I proprietari che hanno alloggi liberi tali da ospitare nuclei familiari di almeno cinque persone, possono segnalare la disponibilità relativa al sindaco di Pozzuoli per la successiva assegnazione ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni.

Art. 2.

Ai proprietari di cui al precedente articolo, a titolo di indennizzo ed in alternativa alla indennità di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 4 FPC del 6 settembre 1983, è attribuito, dal sindaco di Pozzuoli, in un'unica soluzione e per dieci mesi, la somma di L. 3.000.000 (tre milioni) entro sette giorni dall'avvenuta occupazione dell'alloggio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 3.000.000.000 (tre miliardi) si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione del prefetto di Napoli mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Ministro: Scotti

(5791)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 ottobre 1983, n. **195/F.**

Decreto ministeriale 1° ottobre 1983. Disciplina delle scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi finiti importati.

A tutti gli importatori di prodotti petroliferi finiti

Alle aziende titolari di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette

Ai signori prefetti della Repubblica

Agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato

Alle regione Sicilia - Assessorato industria e commercio

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

All'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.

All'Unione petrolifera

All'Associazione nazionale industria chimica

All'Assopetroli - Federazione nazionale commercio petroli

Alla Federpetroli - Federazione nazionale commercio petroli

All'Asso GPL - Associazione aziende gas liquefatti

All'Assocostieri

All'Istituto nazionale commercio estero

Con la legge 27 novembre 1982, n. 873, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, è stato tra l'altro disposto l'obbligo della tenuta di scorte petrolifere da parte degli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato.

Con il decreto ministeriale 1° ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 dell'11 ottobre 1983, sono state emanate le norme per la disciplina dell'obbligo della tenuta delle scorte petrolifere da parte dei soprarichiamati importatori.

In relazione all'attuazione degli adempimenti fissati con il suddetto decreto ministeriale si impartiscono le seguenti istruzioni:

1. — I prodotti petroliferi finiti rientranti nella disciplina in argomento sono:

tutti i prodotti importati classificati petroliferi secondo la tariffa doganale d'uso, non destinati a subire un trattamento industriale;

i prodotti importati semifiniti che necessitano di operazioni di additivazione, etilazione, colorazione o miscelazione, per la loro immissione in consumo, anche se essi possano non essere doganalmente riconosciuti coste prodotti finiti.

2. — Non ricadono nella presente disciplina delle scorte dei prodotti importati:

i prodotti petroliferi destinati ad essere sottoposti a lavorazione;

i prodotti nazionalizzati ottenuti da petrolio greggio lavorato presso le raffinerie italiane per conto di committenti esteri.

3. — I soggetti tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte per i prodotti importati sono i proprietari della merce sdoganata, quali risultano dalla dichiarazione doganale di importazione.

L'obbligo di scorta, nella misura pari al 5 per cento della quantità accertata dall'ufficio finanziario interessato, decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale di importazione definitiva.

4. — Al fine di mettere in grado questa amministrazione di provvedere agli adempimenti derivanti dall'esecuzione delle norme fissate con il decreto ministeriale 1° ottobre 1983 si dispone quanto segue:

gli importatori di prodotti petroliferi finiti devono trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, almeno un mese prima del periodo considerato, il programma annuale e quello trimestrale di importazione, secondo il modello 1 (*A* e *B*) fac-simile allegato alla presente circolare;

gli stessi importatori sono tenuti a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla soprarichiamata Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese, una denuncia mensile dei dati consuntivi relativi ai prodotti importati e delle relative scorte d'obbligo, secondo l'allegato modello 1 (*A* e *B*);

i titolari degli impianti di lavorazione o di deposito, presso i quali è stata costituita la scorta d'obbligo del 5 per cento della quantità di prodotto importato, devono trasmettere a mezzo telex, entro 48 ore dalla costituzione di detta scorta, i dati richiesti nell'allegato modello 2.

5. — Ogni trasferimento di scorta da impianto ad impianto dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero dell'industria sia da parte dell'importatore che da parte del titolare dell'impianto di deposito presso il quale viene trasferita la scorta. I trasferimenti di scorta possono essere effettuati solo tra impianti autorizzati con decreti ministeriali o regionali.

6. — I programmi e le denuncie indicati nei punti precedenti devono far riferimento ai periodi posteriori al 1° ottobre 1983.

7. — La scorta d'obbligo del 5 per cento deve essere costituita in modo che sia assicurato il suo mantenimento per un anno e che sia di sicuro e pronto impiego e assicurata la sua disponibilità nell'interesse del Paese con le modalità previste dalla legge.

Si fa presente che l'inosservanza dell'obbligo della tenuta della scorta di riserva si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio **1981, n. 22.**

Il Ministro: ALTISSIMO

MODELLO 1 *A*

IMPORTAZIONE PRODOTTI FINITI

(*a*) . . . .

Importatore . . . . .

Periodo di riferimento .

Sede legale (indirizzo) . . . .

Città . . . . . . c.a.p.

Telefono . . . .

Numero d'ordine	Codice prodotto (*b*)	Quantità importata (tonn.) (*c*)	Paese di provenienza	Codice Paese (*b*)	Data importaz.	Dogana di sdoganam.	Codice deposito o punto di scarico (*d*)	Codici dei depositi ove sono le scorte del 5% (*d*)

(*a*) Indicare se trattasi del programma annuale, trimestrale o del consuntivo mensile.
(*b*) Vedi le tabelle allegate 1 e 2.
(*c*) Arrotondata all'unità più prossima senza decimali.
(*d*) Va indicato il codice meccanografico assegnato dal Ministero; in mancanza va indicata la ragione sociale e l'indirizzo.

MODELLO 1 *B*

IMPORTAZIONE PRODOTTI FINITI

Società .

Periodo di riferimento .

Numero d'ordine	Cod. moneta (*a*)	Costo FOB del prodotto	Cod. moneta (*a*)	Costo trasporto	Cod. trasp. (*b*)	Cod. moneta (*a*)	Costo CIF del prodotto	Cod. moneta (*a*)	Oneri vari	Termini pagamento

(*a*) Dollari = $; Lire = L.
(*b*) Mare = M; Ferrovia = F; Strada = S.

MODELLO 2

TELEX

(1) Codice deposito:
Codice prodotto:
Quantità tenuta a scorta:
Data inizio scorta:
Data fine mantenimento scorta:
Società importatrice per la quale si tengono le scorte:

Data importazione del prodotto:
Quantità importata originariamente:

(1) Va indicato il codice meccanografico assegnato dal Ministero; in mancanza va indicata la ragione sociale e l'indirizzo.

TABELLA 1

CODICI DEI PRODOTTI

10	GPL
30	Benzina
33	Acqua ragia
34	Benzina solvente
35	Benzina avio
39	Carboturbo benzina
40	Petrolio
41	Carboturbo petrolio
50	Gasolio
60	Olio combustibile
70	Oli lubrificanti
79	Bitumi
89	Coke di petrolio
84	Paraffina
85	Vaselina
86	Estratti aromatici
91	B.T.X. aromatici
80	Altri prodotti petroliferi

TABELLA 2

Cod.	Paese di origine	Cod.	Paese di origine
101	Albania	250	Trinidad
102	Austria	260	Venezuela
107	Belgio	270	U.S.A.
112	Cipro	280	Altri America
115	Danimarca	310	Cina
117	Finlandia	320	Giappone
118	Francia	330	Indonesia
120	Germania	380	Altri Asia
121	Grecia	410	Algeria
125	Irlanda	420	Congo
126	Islanda	430	Egitto
127	Jugoslavia	440	Gabon
130	Lussemburgo	450	Libia
133	Malta	460	Nigeria
135	Norvegia	470	Tunisia
140	Olanda	480	Altri Africa
145	Portogallo	510	Australia
150	Regno Unito	520	Nuova Zelanda
151	Romania	580	Altri Oceania
160	Spagna	605	AbuDhabi
161	Svezia	610	Arabia Saudita
162	Svizzera	615	Bahrein
165	Turchia	620	Dubay
170	U.R.S.S.	625	Kuwait
180	Altri Europa Est	630	Iran
190	Altri Europa Ovest	635	Iraq
210	Canada	640	Qatar
220	Caraibi	645	Siria
230	Equador	680	Altri Medio Oriente
240	Messico	780	Diversi

(5750)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pisa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 aprile 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982, modificato parzialmente con successivo decreto del 6 agosto 1983, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico .	punti	111,000	su 132
2) Antinori Giovanni	»	104,498	»
3) Zaccardi Leonzio .	»	101,500	»
4) Avolio Raffaele	»	101,000	»
5) Giglio Francesco .	»	100,575	»
6) De Pascale Mario .	»	100,518	»
7) La Placa Cataldo	punti	99,244	su 132
8) Circosta Lorenzo .	»	97,267	»
9) Riminucci Adelio .	»	94,092	»
10) De Felice Renato .	»	91,514	»
11) Tollis Aldo	»	90,903	»
12) Guido Pasquale	»	90,017	»
13) La Rocca Pietro .	»	88,686	»
14) Cerminara Luigi	»	88,622	»
15) D'Angelo Domenico	»	88,104	»
16) Di Gilio Vito .	»	87,603	»
17) Lauria Rocco .	»	86,498	»
18) Patriarca Emilio .	»	85,933	»
19) Pecora Vito	»	85,766	»
20) De Stefano Vincenzo .	»	85,545	»
21) Giacomelli Alvaro	»	85,430	»
22) Cagetti Silvio .	»	84,727	»
23) Torella Michele	»	83,773	»
24) Federici Glauco	»	83,627	»
25) Buccheri Ugo	»	83,550	»
26) Recchia Ezio .	»	83,177	»
27) Deyana Luca .	»	82,733	»
28) Frisullo Vincenzo . .	»	82,202	»
29) Giordano Nicolò .	»	82,056	»
30) Savino Giuseppe .	»	81,733	»
31) Mita Antonio .	»	81,577	»
32) Ciccone Saverio . .	»	81,563	»

33)	Campinoti Nelio	punti	81,489	su 132
34)	Fisicaro Antonio .	»	80,890	»
35)	Gotelli Giorgio	»	80,748	»
36)	Ciraulo Giorgio	»	80,275	»
37)	Gigliotti Giovanni .	»	80,222	»
38)	Marazzina Felice	»	79,750	»
39)	Donzellini Ivo	»	79,716	»
40)	Matarese Francesco	»	79,361	»
41)	Silvestri Boris	»	78,952	»
42)	Matteucci Gino	»	78,738	»
43)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	78,204	»
44)	Pesente Elio .	»	77,976	»
45)	Gervasoni Giuliano	»	77,546	»
46)	Aprile Pietro Maria	»	77,527	»
47)	Pace Antonino	»	77,500	»
48)	Di Caprio Salvatore	»	77,366	»
49)	Belleri Giacomo	»	77,287	»
50)	Pira Giacomo	»	77,120	»
51)	Lucchini Lino	»	77,080	»
52)	Gobbi Ampelio	»	77,013	»
53)	Domina Mariano .	»	76,986	»
54)	Dall'Aglio Nico	»	76,750	»
55)	Brun Flavio	»	76,646	»
56)	Coniglione Sebastiano .	»	76,545	»
57)	Girardi Filippo	»	75,759	»
58)	Zambelli Carlo Iacopo	»	75,551	»
59)	Nasuti Antonio	»	75,520	»
60)	Nardelli Antonio .	»	75,459	»
61)	Scorza Saverio	»	75,446	»
62)	Maltese Girolamo	»	75,171	»
63)	Matarrese Sebastiano .	»	74,576	»
64)	Frisi Doro	»	74,566	»
65)	Barbero Angelo	»	74,450	»
66)	Muriana Giuseppe	»	74,072	»
67)	Faillace Peppino .	»	73,926	»
68)	Gambassi Enrico .	»	73,893	»
69)	Galatro Vittorio .	»	73,768	»
70)	Carlomagno Michele .	»	73,732	»
71)	Scherillo Antonio	»	73,527	»
72)	Rampelli Vincenzo	»	73,316	»
73)	Pagani Carlo .	»	73,242	»
74)	Caleffi Esterino	»	73,221	»
75)	Mingolla Aldo	»	73,083	»
76)	Famiglietti Mario	»	72,866	»
77)	Franco Giacomino	»	72,740	»
78)	Vista Carlo	»	72,694	»
79)	Zaffanella Aldo	»	72,538	»
80)	Di Domenica Vittorio .	»	72,388	»
81)	Caccavale Antonio	»	72,269	»
82)	Luchetti Loreto	»	72,033	»
83)	Di Massa Pelino .	»	71,796	»
84)	Mileti Giuseppe	»	71,619	»
85)	Licata Giovanni	»	71,466	»
86)	Marinelli Gaspero .	»	71,250	»
87)	Tennirelli Luigi	»	71,234	»
88)	Bini P. Filippo	»	71,195	»
89)	Magoni Beniamino	»	71,099	»
90)	Panetta Paolo	»	70,904	»
91)	Pelagalli Vittorio .	»	70,902	»
92)	Mastrogiovanni Carmelo	»	70,856	»
93)	Barbieri Leonida .	»	70,632	»
94)	Priolo Vincenzo	»	70,563	»
95)	Patriarca Mario	»	70,520	»
96)	Donati Amasi	»	70,466	»
97)	Brocato Salvatore	»	70,456	»
98)	Trinco Franco	punti	70,322	su 132
99)	Busillo Giovanni	»	70,247	»
100)	Caldarella Nicolò .	»	69,865	»
101)	Genco Giuseppe	»	69,756	»
102)	Nigri Mario .	»	69,459	»
103)	Tangredi Giuseppe	»	69,400	»
104)	Rebecchi Renzo	»	68,886	»
105)	Carniel Gabriele	»	68,833	»
106)	Savignano Aldo	»	68,495	»
107)	Luzzi Francesco	»	68,170	»
108)	Monaco Teodoro .	»	67,809	»
109)	Totaro Francesco	»	67,800	»
110)	Amico Salvatore .	»	67,574	»
111)	Porretta Salvatore	»	67,462	»
112)	Scalia G. Fortunato	»	67,243	»
113)	Chittaro Mario	»	66,915	»
114)	Caruso Michele	»	66,866	»
115)	Sulas Gianni .	»	66,636	»
116)	Bruno Carmelo	»	66,500	»
117)	Liotti Francesco .	»	66,079	»
118)	Pipia Giuseppe	»	65,866	»
119)	La Candia Michele	»	65,800	»
120)	Petrolo Ettore .	»	65,454	»
121)	Re Giovanni . .	»	65,396	»
122)	Costardi Felice .	»	65,149	»
123)	Leone Antonio .	»	64,250	»
124)	Scarelli Marcello .	»	63,181	»
125)	Pedroli Alberto .	»	63,000	»
126)	Velardita Francesco	»	60,300	»
127)	Di Vincenzo Geremia	»	60,272	»
128)	Monea Luigi .	»	59,960	»
129)	Iacopino Giuseppe	»	57,166	»
130)	Maccapani Dino	»	56,750	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5619)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 285 del 17 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di applicato aggiunto; per titoli, ad un posto di inserviente; per titoli integrato da una prova di idoneità tecnica ad un posto di agente tecnico.

Società degli Steeple-Chases d'Italia: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente e due posti di archivista dattilografo/a.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorsi pubblici, per esami, a quattordici posti di laureati in ingegneria chimica, chimica industriale e chimica; ventitre posti di laureati in ingegneria elettronica ed ingegneria elettrotecnica e cinquantacinque posti di laureati in ingegneria meccanica ed ingegneria nucleare.

Diario delle prove scritte del concorso e tre posti di collaboratore tecnico-professionale in prova e tre posti di operatori tecnico-professionali in prova.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1983, n. 10.

Disposizioni concernenti il conferimento ai comuni del titolo di « Città » o di « Borgata ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 4-*bis*. — « 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di "Città" o di "Borgata", dopo che siano state verificate le condizioni di cui ai seguenti articoli 4-*ter* e 4-*quater*.

2. I comuni della Regione che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata", conservano tale titolo ».

Art. 4-*ter*. — « 1. Il titolo di "Città" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all'assistenza e all'istruzione. ».

Art. 4-*quater*. — « 1. Il titolo di "Borgata" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai duemila abitanti, dopo che sia stata verificata l'esistenza delle altre condizioni stabilite dal precedente art. 4-*ter* ».

Art.4-*quinquies*. — « 1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco ad inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata" deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo. ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 agosto 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1983, n. 11.

Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con le società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dei diritti di cui all'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo di L. 1.698.994.517 versato alla Regione dalle società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a seguito della conversione in numerario, per il periodo 1961-71, degli oneri previsti dall'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è destinato alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il riparto indicato nell'articolo seguente, per i fini di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 2.

1. Al bilancio della provincia autonoma di Trento è destinato l'importo di L. 496.206.134.

2. Al bilancio della provincia autonoma di Bolzano è destinato l'importo di L. 1.202.788.383.

Art. 3.

1. Sono esonerate dall'obbligo derivante dall'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dalla conseguente monetizzazione le piccole società idroelettriche esercite da consorzi cooperativi, aziende comunali e municipalizzate e piccole industrie locali, con potenza di concessione inferiore a 800 kW.

Art. 4.

1. Al complessivo onere di L. 1.698.994.517 previsto dall'art. 2 della presente legge si provvede mediante riduzione di corrispondente importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 agosto 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(5514)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.